

Giovedì 22 aprile 2004

P5_TA(2004)0362

Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (COM(2003) 796 – C5-0648/2003 – 2003/0307(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 796) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149 e 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0648/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0247/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0307

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

Vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004.

Giovedì 22 aprile 2004

Considerando quanto segue:

- (1) Una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così ad un'istruzione e formazione di qualità, e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.
- (2) Il piano di azione per la mobilità approvato dal Consiglio europeo di Nizza del 7 e 8 dicembre 2000 e la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori⁽¹⁾, *raccomandano* di generalizzare l'utilizzazione di documenti volti a facilitare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nell'intento di creare uno spazio europeo delle qualifiche. Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2002) 72 def.) si chiede la messa a punto di strumenti atti a rafforzare la trasparenza e la trasferibilità delle qualifiche, onde agevolare la mobilità all'interno dei settori e fra di essi. Anche il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti volti a garantire la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche. La risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sulle competenze e la mobilità⁽²⁾ e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente⁽³⁾ chiedono una maggiore cooperazione, intesa tra l'altro ad elaborare un quadro per la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche basato sugli strumenti esistenti.
- (3) **La** risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e di formazione professionale⁽⁴⁾ chiede che venga aumentata la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione degli strumenti e delle reti d'informazione, compresa l'integrazione degli strumenti esistenti in un quadro unico. Tale quadro *dovrebbe* essere costituito da un portafoglio di documenti con un'unica denominazione e un unico **logo**, *dovrebbe* essere supportato da sistemi d'informazione adeguati e promosso mediante forti iniziative a livello europeo e nazionale.
- (4) Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti, sia a livello comunitario sia internazionale, per aiutare i cittadini europei a meglio comunicare le proprie qualifiche e competenze ogniqualvolta cercano un'occupazione o chiedono di essere ammessi a un programma di insegnamento. Si tratta in particolare: del modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto dalla raccomandazione 2002/236/CE della Commissione⁽⁵⁾, dell'11 marzo 2002, del Supplemento al diploma di cui ha raccomandato l'uso la Convenzione «on the Recognition of Qualifications concerning higher Education in the European Region» adottata a Lisbona l'11 aprile 1997, di Europass-Formazione, istituito dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato⁽⁶⁾, del Supplemento al certificato e del Portafoglio europeo delle lingue messi a punto dal Consiglio d'Europa. **Il quadro unico dovrebbe comprendere tali strumenti.**
- (5) **Nel quadro unico dovrebbero poter confluire in futuro altri documenti che rispondano alla stessa finalità. In particolare il quadro unico dovrebbe essere ampliato quanto prima possibile per includere uno strumento volto a registrare le competenze del suo titolare nel settore delle tecnologie dell'informazione.**
- (6) Fornire un'informazione e un orientamento di qualità costituisce un fattore importante se si vuole migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze. I servizi e le reti esistenti svolgono già un ruolo prezioso, che potrebbe essere valorizzato mediante una cooperazione più stretta, anche per conferire un maggiore valore aggiunto all'azione comunitaria.
- (7) È pertanto necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le iniziative attuate a norma della presente decisione e altri strumenti, politiche ed iniziative in materia. Tra questi ultimi rientrano, a livello comunitario, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio⁽¹⁾, la Fondazione europea per la forma-

⁽¹⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 66.

⁽⁶⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

Giovedì 22 aprile 2004

zione professionale istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90⁽²⁾, la Rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) istituita dalla decisione 2003/8/CE della Commissione⁽³⁾. Analogamente, a livello internazionale, vi è la Rete europea dei Centri nazionali di formazione per il riconoscimento delle qualifiche accademiche (ENIC) creata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco.

- (8) Il documento Europass-Formazione istituito dalla decisione 1999/51/CE *dovrebbe* pertanto essere sostituito da un documento analogo di più ampia portata, nel quale si potranno registrare tutti i periodi di mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento effettuati in tutta Europa, a qualsiasi livello e con qualsiasi finalità, e che soddisfano determinati criteri qualitativi.
- (9) Il progetto Europass *dovrebbe* essere attuato da organismi nazionali, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁴⁾.
- (10) *Dovrebbe* essere consentita la partecipazione degli Stati aderenti, dei paesi terzi partecipanti allo Spazio economico europeo e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, conformemente alle disposizioni previste negli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità europea e tali paesi. ***I cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione europea dovrebbero poterne egualmente beneficiare.***
- (11) Le parti sociali svolgono un ruolo importante in relazione alla presente decisione e *dovrebbero* essere coinvolte nella relativa attuazione. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, composto dai rappresentanti delle parti sociali e delle autorità nazionali degli Stati membri, *dovrebbe* essere regolarmente informato sull'attuazione della presente decisione. ***Le parti sociali a livello dell'Unione europea avranno un ruolo particolare nelle iniziative settoriali in materia di trasparenza, che a tempo debito potrebbero essere incorporate nel quadro di Europass.***
- (12) Poiché gli scopi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La decisione 1999/51/CE del Consiglio deve essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione istituisce un quadro comunitario per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di un portafoglio personale e coordinato di documenti, denominato Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa.

L'utilizzazione di Europass o di qualsiasi documento Europass non impone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).

⁽²⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Giovedì 22 aprile 2004

Articolo 2

Documenti Europass

I documenti Europass sono i seguenti:

- a) il Curriculum vitae europeo (in prosieguo CV europeo) di cui all'articolo 3;
- b) i documenti di cui agli articoli da 4 a 7;
- c) altri eventuali documenti approvati dalla Commissione quali documenti Europass, previa consultazione delle Agenzie nazionali Europass di cui all'articolo 9.

Sui documenti Europass figura il logo Europass.

Articolo 3

Curriculum vitae europeo

Il CV europeo dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative alle loro qualifiche e competenze.

Il CV europeo figura nell'Allegato I.

Articolo 4

Mobilipass

Il «MobiliPass» registra i periodi di apprendimento seguiti dai cittadini in un paese diverso da quello di appartenenza.

Il «MobiliPass» figura nell'allegato II.

Articolo 5

Supplemento al diploma

Il Supplemento al diploma fornisce informazioni sui risultati conseguiti dal titolare nel suo paese a livello di istruzione superiore.

Il supplemento al diploma figura nell'Allegato III.

Articolo 6

Portafoglio europeo delle lingue

Il portafoglio europeo delle lingue registra le conoscenze linguistiche del titolare.

Il portafoglio europeo delle lingue figura nell'Allegato IV.

Articolo 7

Supplemento al certificato

Il Supplemento al certificato descrive le competenze e le qualifiche che corrispondono a un determinato certificato di formazione professionale.

Il supplemento al certificato figura nell'Allegato V.

Giovedì 22 aprile 2004

Articolo 8

Europass su Internet

Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione e le competenti autorità nazionali cooperano alla creazione e alla gestione di un sistema d'informazione Europass basato su Internet, alcune parti del quale sono gestite a livello europeo e altre a livello nazionale.

Il sistema d'informazione a supporto del quadro Europass è descritto nell'Allegato VI.

Articolo 9

Agenzie nazionali Europass

1. Ogni Stato membro designa un'Agenzia nazionale Europass (ANE), competente a livello nazionale per il coordinamento di tutte le attività relative alla presente decisione e che sostituisce **o potenzia**, se del caso, gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe.

È istituita una rete europea di ANE. Le attività della rete sono coordinate dalla Commissione.

2. Le ANE svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, o eventualmente eseguire le attività necessarie per mettere a disposizione o rilasciare i documenti Europass;
- b) creare e gestire il sistema d'informazione nazionale, a norma dell'articolo 8;
- c) promuovere l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet;
- d) garantire, in collaborazione con gli organismi competenti, che vengano messi a disposizione dei singoli cittadini informazioni e orientamenti adeguati su Europass e i relativi documenti;
- e) fornire ai cittadini informazioni e orientamenti sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, sulla struttura dei sistemi d'istruzione e di formazione e su altri aspetti relativi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, in particolare mediante uno stretto coordinamento con i competenti servizi della Comunità, **e mettere a disposizione dei cittadini una guida alla mobilità**;
- f) gestire, a livello nazionale, i contributi finanziari comunitari per tutte le attività collegate alla presente decisione;
- g) partecipare alla rete europea, coordinata dalla Commissione.

3. L'Agenzia nazionale Europass (ANE) agisce in veste di organismo esecutivo conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 10

Compiti della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri svolgono i seguenti compiti:

- a) garantire un'azione di promozione e d'informazione adeguata a livello europeo e nazionale **che includa cittadini, insegnanti, formatori e parti sociali, comprese le PMI**, sostenendo ed eventualmente completando le iniziative delle ANE;
- b) garantire una cooperazione adeguata, al livello più opportuno, con i servizi competenti ed in particolare il servizio EURES e altri competenti servizi della Comunità;
- c) adottare iniziative per promuovere le pari opportunità, in particolare mediante un'azione di sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati;

Giovedì 22 aprile 2004

- d) garantire che le parti sociali vengano coinvolte nell'attuazione della presente decisione;
- e) garantire che, nell'ambito di tutte le attività collegate all'attuazione della presente decisione, vengano pienamente rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di elaborazione di dati personali e di protezione della vita privata.

Articolo 11

Compiti della Commissione

1. La Commissione garantisce, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza globale delle azioni realizzate in esecuzione della presente decisione con altri strumenti, politiche e azioni della Comunità in materia, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione professionale, dei giovani, dell'occupazione, **dell'inclusione sociale**, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2. Nell'attuare la presente decisione, la Commissione si avvale dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), a norma del regolamento (CEE) n. 337/75.

Alle stesse condizioni e nei settori pertinenti è istituito un coordinamento, sotto l'egida della Commissione, con la Fondazione europea per la formazione professionale, a norma del regolamento (CEE) n. 1360/90.

3. La Commissione informa regolarmente il Comitato consultivo per la formazione professionale in merito all'attuazione delle presente decisione.

Articolo 12

Paesi partecipanti

Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione gli Stati aderenti e i paesi terzi che partecipano allo Spazio economico europeo (SEE), a norma delle disposizioni di cui all'accordo SEE.

Possono altresì partecipare i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a norma delle disposizioni previste dai rispettivi accordi europei.

Articolo 13

Valutazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione **e in seguito ogni quattro anni** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della stessa, basata su una valutazione effettuata da un organismo indipendente **e sulla consultazione delle parti sociali**.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio, entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Le spese derivanti dalla presente decisione risultano dall'allegato VII.

Articolo 15

Abrogazione

La decisione 1999/51/CE è abrogata.

Giovedì 22 aprile 2004

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO (CV)

1. Descrizione

- 1.1. Il CV europeo si basa sul formato comune europeo per il curriculum vitae introdotto con la raccomandazione 2002/236/CE della Commissione dell'11 marzo 2002 (C(2002) 516).

Esso mette a disposizione dei singoli cittadini un modello per presentare in modo sistematico, cronologico e flessibile le proprie qualifiche e competenze. Esso fornisce inoltre indicazioni specifiche sulle varie sezioni e una serie di direttive, nonché esempi per aiutare i cittadini a compilare il CV.

- 1.2. Il CV europeo è organizzato in varie voci per la presentazione di:
- informazioni su dati personali, competenze linguistiche, esperienza di lavoro e risultati educativi e formativi;
 - altre competenze dell'interessato, con particolare attenzione per le capacità tecniche, organizzative, artistiche e relazionali;
 - ulteriori informazioni, che possono essere aggiunte al CV sotto forma di uno o più allegati.

- 1.3. Il CV europeo è un documento personale che contiene autocertificazioni del singolo cittadino.

- 1.4. Il template è assai dettagliato, ma spetta al singolo cittadino decidere quali sezioni compilare. Coloro che compilano il formulario elettronico — scaricandolo oppure on line — debbono poter eliminare le sezioni che non intendono compilare. Ad esempio una persona che non vuole indicare il proprio sesso o che non ha capacità o competenze tecniche specifiche da indicare deve poter eliminare le sezioni corrispondenti, in modo che non appaiano in bianco sullo schermo o nella versione stampata.

- 1.5. Il CV europeo costituisce il cardine del quadro unico: il portafoglio Europass di un cittadino comprenderà il CV europeo compilato dallo stesso e uno o più altri documenti Europass, in funzione delle esperienze formative e professionali specifiche dell'interessato. Il formulario elettronico del CV europeo deve consentire di inserire link che rimandano dalle sue sezioni ai documenti Europass pertinenti, ad esempio dalla sezione istruzione e formazione al supplemento al diploma o al supplemento al certificato.